

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA GENERALE DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI DALLA COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI PER L'AMBITO DEL MONTE BRONZONE BASSO SEBINO**

TRA

Il dott. ..., nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto delegato/a dal legale rappresentante del ... con sede legale in ... e domicilio fiscale in ..., codice fiscale e partita IVA ..., quale responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Monte Bronzone Basso Sebino;

E

*se soggetto singolo*

Sig. ..., nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ..... della ... ..con sede legale e domicilio fiscale in ..., via ... codice fiscale e partita IVA, come da certificazione rilasciata il..... dalla CCIAA di .....

(di seguito definito soggetto accreditato)

*se raggruppamento di imprese e di scopo*

quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese o di scopo con la ....., come di seguito meglio specificato. Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

PREMESSO CHE

la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale; la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all'art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni

*"riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale" ... e "definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"; l'art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che "l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona"*

tra le priorità individuate nel Piano di Zona 2018-2020 rientra l'erogazione di servizi tramite il sistema dei voucher attraverso il ricorso all'accREDITAMENTO di soggetti erogatori;

vista la Determinazione del responsabile dell'ufficio di piano n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con cui è stato approvato l'aggiornamento dell'albo dei suddetti soggetti accREDITATI, suddiviso in sezioni, e che la ..... risulta accREDITATA per:

- Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) ai sensi della D.G.R. n. 7437 del 13.06.2008 e PMT (Progetti Mirati di Territorio);
- Interventi di assistenza educativa scolastica e di supporto all'inclusione a favore degli alunni disabili
- voucher per l'attuazione di "Progetti personalizzati di Inclusione Sociale (PPIS) a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio"

- prestazioni a supporto della domiciliarità e per l'Erogazione di voucher sociali a supporto della domiciliarità".
- Prestazioni a favore di persone con disabilità grave prove di sostegno familiare programma dopo di noi e/o PNRR
- Altre sezioni in funzione della programmazione dei servizi di ambito

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato

**“PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI/ INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI MINORI O PERSONE CON DISAGIO O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE PER L'AMBITO DISTRETTUALE DEL MONTE BRONZONE BASSO SEBINO”**

fra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per l'Ambito Monte Bronzone Basso Sebino e ....., come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente Patto disciplina i rapporti tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ed il soggetto accreditato rispetto all'erogazione di uno o più servizi/interventi personalizzati come indicati in premessa.

Il rapporto suddetto è differenziato in base alle seguenti tre tipologie di fruitori:

- a) le persone in carico a uno dei Comuni dell'ambito distrettuale deleganti la gestione associata dei servizi sociali e le loro famiglie, che sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati. Qualora entrassero nella gestione associata ulteriori Comuni dell'ambito distrettuale del Monte Bronzone Basso Sebino, prendere in carico gli utenti dei Comuni subentranti;
- b) i soggetti in tutela a uno dei Comuni dell'ambito distrettuale; per questi il Comune procederà, di norma, alla scelta del soggetto accreditato nel rispetto delle valutazioni del Servizio e degli obiettivi del progetto individualizzato

Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo, come sopra indicato, è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità di voucher prestazionali.

Si sottolinea come l'accreditamento è una modalità di affidamento e gestione della realizzazione di interventi sociali nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento adottata con l'intento di incrementare la coesione sociale, infittire le relazioni che in un determinato le reti di soggetti gestori e soggetti territoriali sviluppano, incrementare le competenze, le connessioni delle reti territoriali non in un solo segmento di servizi ma nell'intero sistema di welfare locale.

Pertanto i soggetti interessati a inserirsi negli albi dei soggetti accreditati oggetto del presente procedimento dovranno assumersi l'impegno di partecipare a tutti i processi di Amministrazione condivisa che l'Ambito territoriale sociale Monte Bronzone e Basso Sebino attiverà, nello specifico:

- Coprogrammazione per la redazione futuro Piano di Zona
- Conseguenti livelli di governance (tavoli territoriali) che verranno istituiti a seguito delle valutazioni nella coprogrammazione

In coerenza con i principi dell'Amministrazione condivisa, si potranno nel tempo adottare implementazioni, sperimentazioni integrative sia alle linee guida trasversali ai diversi ambiti di intervento sia in specifici ambiti di intervento, elaborate all'interno dei processi di dialogo della coprogrammazione e dei diversi livelli di governance. Le integrazioni diverranno parte integrante delle linee guida dell'Accreditamento purchè vengano approvate e sottoscritte da tutti i soggetti dell'albo dei pattanti coinvolto e verranno adottate dalla Comunità Montana per l'Ambito Territoriale con apposito atto amministrativo.

## **ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO**

Il Soggetto accreditato dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nel bando di accreditamento con i relativi allegati che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

I documenti relativi ad ogni sezione specifica dell'Albo, già sottoscritto in sede di presentazione della domanda di accreditamento, vengono acquisiti con il presente patto di accreditamento (vd. Appendici)

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori di cui all'art.1 ad:

1. erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'albo dei soggetti accreditati;
2. svolgere gli interventi su Progetti Educativi o Assistenziali Individualizzati come declinati nel bando ed all'art.1 del presente Patto per cui si è accreditato, per l'intero arco dell'anno, su mandato dell'interessato o dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minori - previa erogazione dei voucher, tramite la sottoscrizione di un patto di collaborazione, previa autorizzazione da parte dei servizi sociali di Ambito o del Comune di residenza.
3. garantire l'immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
4. fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all'andamento quali-quantitativo del servizio;
5. ottemperare ai debiti informativi rispettando le modalità e scadenze stabilite dalla Comunità Montana dei laghi Bergamaschi
6. stipulare apposita polizza di assicurazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Patto, RCO e RCT per operatori al servizio oggetto del presente patto con massimali per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del presente Patto. Tale polizza deve contemplare nel novero dei terzi, gli utenti del servizio ed inoltre dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti della Società e dei Comuni dell'Ambito.
7. esporre il logo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dell'Ambito Monte Bronzone Basso Sebino, affiancandolo al proprio, nel materiale di comunicazione relativo al Servizio svolto concordandone i termini con lo stesso ufficio di piano;
6. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio;
7. vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti "fruitori";

## **ART.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per le tipologie di fruitori di cui all'art. 1 lettera a e b alla realizzazione del Servizio concorrono diversi soggetti:

### **A) IL SOGGETTO ACCREDITATO**

a.1 Realizza e gestisce gli interventi individuali e programma gli stessi con il Servizio Sociale di riferimento, con gli esercenti la potestà genitoriale o con i fruitori, restando in capo ai servizi sociali la titolarità dei singoli progetti;

a.2 Garantisce ogni prestazione indicata dalle *Linee guida* specifiche di ogni sezione dell'albo degli enti Accreditati, sottoscritte per accettazione e allegate alla Domanda di accreditamento

a.3 Sottoscrive con il Comune di residenza dell'utenza, il "Patto di collaborazione/Progetto individualizzato", inteso come protocollo operativo che preveda: presa in carico della persona in collaborazione con il servizio sociale di base, definizione di progetto e verifica periodica dello stesso, redazione di relazione annuale sull'andamento generale, trasmissione al Comune dei dati necessari all'assolvimento di ogni debito informativo. Il Patto sarà sottoscritto unitamente agli operatori del Servizio Sociale Professionale del Comune interessato, agli utenti o loro familiari. Il Patto costituisce un'assunzione di responsabilità e una condivisione nei confronti degli obiettivi e delle attività individuate; ad erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui è accreditata ad ogni soggetto fruitore, che ne abbia titolo, senza discriminazione o selezione alcuna.

a.4 Si dota di un proprio sistema informatico che permetta di semplificare ed ottimizzare la comunicazione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Basso Sebino e/o i Comuni, relativamente alla gestione e rendicontazione dei dati inerenti: l'utenza in carico, i voucher realizzati, le prestazioni erogate, le verifiche e controlli relativi alle prestazioni erogate.

Il sistema dovrà contenere i seguenti elementi essenziali, anche organizzati per Comune:

**Dati relativi all'utenza** desumibili dal voucher o raccolti nel corso della realizzazione del servizio:

- dati anagrafici dell'utente: nome, cognome, data e luogo di nascita, età, indirizzo, comune di residenza ed eventuale domicilio se non coincidente con il comune di residenza, stato civile, con chi vive utente, n. tessera sanitaria e del codice fiscale, recapiti telefonici, tipologia di utenza tra le categorie indicate nel voucher...;
- dati sociali: persone di riferimento, recapiti utili, ambiente di vita...;
- dati sanitari: nominativo del medico curante, farmaci che l'utente deve eventualmente assumere, eventuale presenza di figure sanitarie es. infermiera, FKT..., invalidità riconosciuta...

**Dati relativi al progetto assistenziale e suo aggiornamento:** tipologia ed elenco voucher sociali riconosciuti all'utente, bisogni dell'utente, finalità e obiettivi dell'intervento, piano assistenziale contenente giorni, orari, operatori di riferimento e funzioni svolte ... desumibili dal voucher e/ o concordati nel corso della realizzazione del servizio. Diario degli interventi contenente la sintesi degli incontri di coordinamento che vengono effettuati regolamente con gli operatori di riferimento, annotazione di eventi o contatti - accordi degni di nota con familiari/ referenti e assistente sociale che ha in carico il caso...

**Elenco dettagliato di tutti gli interventi effettuali:** data di avvio ed eventuale chiusura del voucher, costo orario del servizio e valore complessivo del voucher, ore, con conseguente monte ore e relativo valore economico residuo del voucher assegnato indicato di norma mensilmente.

**Report delle attività svolte** ovvero possibilità di incrociare dati relativi all'utenza in carico, ai servizi effettuati, ai voucher realizzati nei singoli comuni, all'andamento dei voucher con particolare attenzione ai voucher in scadenza

**Rendicontazione mensile delle attività** ovvero tabella sintetica riportante l'elenco di tutti gli utenti in carico divisi per comune di residenza, con le attività realizzate, il costo complessivo del servizio effettuato

**Elaborazione questionari rilevazione qualità una volta anno**

a.5 Garantisce di possedere gli ulteriori "Requisiti e impegni specifici" previsti per ogni sezione dell'albo degli enti Accreditati, sottoscritte per accettazione e allegate alla Domanda di accreditamento. Vedi Allegati parte integrante del presente patto.

B) il SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO

b.1 autorizza l'accesso ai servizi ed è competente per l'erogazione dei voucher e la programmazione degli interventi nel proprio Comune

b.2 Elabora il "Patto di collaborazione/progetto individualizzato"

b.3 Sottoscrive con l'ente accreditato, il "Patto di collaborazione/progetto individualizzato, come descritto alla precedente lettera A

#### C) L'INTEGRAZIONE TRA I VARI ENTI

Per garantire il raccordo e l'integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio/intervento, per le tipologie di fruitori si prevedono:

1. incontri di verifica dei progetti tra Assistente Sociale di riferimento, operatori del soggetto accreditato e destinatari dell'intervento, in base a quanto indicato nell'Appendice specifica per ogni sezione dell'albo
2. incontri di verifica di gestione del/dei casi singoli tra l'assistente sociale di riferimento e il referente del soggetto accreditato, in caso di problemi, difficoltà, emergenze, ma anche a campione;
3. incontri di verifica complessiva del Servizio nel distretto tra il responsabile dell'ufficio di piano o suo delegato e i responsabili dei Soggetti accreditati, almeno uno all'anno.

Tali incontri possono essere allargati ad ulteriori figure significative se ritenute utili e previa accordo con Assistente sociale di riferimento (componente scolastica, componente clinica, medici di base, ...)

#### **ART. 4 PERSONALE**

Il soggetto accreditato si impegna in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi a:

- a) retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- b) garantire lo svolgimento dei servizi/interventi socio-educativi e socio-assistenziali con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni
- c) garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- d) assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario

#### **ART.5 VALIDITA' DEL PATTO**

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al **31.12.2026** e potrà essere prorogato fino all'entrata in vigore del successivo piano di zona, in funzione delle eventuali indicazioni che perverranno da Regione Lombardia. La proroga entrerà in vigore solo previa esplicita comunicazione da parte di Comunità Montana Laghi Bergamaschi.

La Comunità Montana si riserva la facoltà, a seguito di nuovi indirizzi adottati da parte dell'ambito distrettuale Monte Bronzone Basso Sebino, di adottare modalità di erogazione delle unità d'offerta sociale diverse dall'accreditamento, chiudendo pertanto prima del termine previsto al dicembre 2026, l'accreditamento dei soggetti iscritti nelle sezioni dell'albo.

L'accreditamento potrà inoltre essere prorogato a tutta la durata del successivo piano di Zona 2027-2029 previa deliberazione dell'Assemblea di Ambito distrettuale dei Sindaci e dell'ente capofila.

#### **ART.6 CORRISPETTIVO**

I soggetti accreditati si impegnano ad accettare il corrispettivo orario omnicomprensivo (+ IVA) dichiarato nella "Scheda valore delle prestazioni" specifica di ciascuna sezione dell'Albo e presentata, sottoscritta per accettazione, in sede di domanda di accreditamento.

Nell'intervento orario omnicomprensivo si intendono incluse tutte quelle prestazioni complementari e strumentali ad un buon esito del servizio (riunioni di equipe nei tempi e modi minimi fissati dal presente patto, il costo per trasferimenti, il costo per la formazione e ogni altro costo connesso al servizio).

La sottoscrizione del patto non vincola in nessun modo l'ambito al riconoscimento del voucher, essendo necessaria una valutazione ed autorizzazione caso per caso da parte dell'ambito stesso anche in relazione alle effettive disponibilità a bilancio.

La revisione del corrispettivo orario viene operata, a partire dalla seconda annualità (2025) secondo le seguenti modalità: le voci di costo verranno incrementate annualmente in base all'indice ISTAT (variazione a dicembre dell'anno prima).

#### **ART. 7 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o alla Comunità Montana, quest'ultima sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

#### **ART. 8 RESPONSABILITA'**

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti della Comunità Montana Laghi Bergamaschi dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

È altresì, responsabile nei confronti della Comunità Montana Laghi Bergamaschi e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e i servizi sociali dei Comuni sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il soggetto accreditato dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa, qui acclusa, per i rischi in oggetto, come richiesto dall'art. 3, comma 2 lettera e del Bando di accreditamento.

#### **ART. 9 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI**

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 10 VIGILANZA E CONTROLLI**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione o tramite la convocazione dei referenti interessati e/o tramite sopralluogo presso la struttura da accreditare.

L'Ambito si riserva, comunque, la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in sede, anche nel corso della durata dell'Albo. Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso.

Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale o suo delegato, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

#### **ART.11 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e dell'impatto dell'accREDITAMENTO interno del sistema, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

I soggetti accreditati sono comunque tenuti a relazionare il volume dei servizi resi secondo quanto previsto negli impegni richiesti per ogni specifica sezione dell'Albo.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi stessa si riserva, inoltre, di richiedere ogni utile informazione necessaria ai fini di individuare anche con il supporto di metodi statistici il maggior valore degli interventi percepito dai soggetti interessati.

## **ART. 12 CAUSE DI RISOLUZIONE**

12.1 Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento;
- b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo da parte della Comunità Montana Laghi Bergamaschi
- d) Mancata attivazione di interventi richiesti per n. 3 volte consecutive in un anno solare.
- e) perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dal Bando per l'accREDITAMENTO.
- f) gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- g) per tutte le cause previste dagli artt. 1543 e seguenti del Codice Civile

12.2 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui al punto 12.1 che precede, si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto.

## **ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Bando Pubblico per l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, previa adeguata informazione fra le Parti.

## **ART. 14 SPESE**

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accREDITATO.

## **ART. 15 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Bergamo.

## **ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE**

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione.

2. Con la sottoscrizione del "Patto di accREDITAMENTO", ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.cmlaghi.bg.it](http://www.cmlaghi.bg.it)

3. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Comunità Montana, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, attribuisce il ruolo di Sub-responsabile all'Ente accreditato, come previsto dall'art. 28 par. 4 del Regolamento 679/2016/UE. A tal fine, l'Ente accreditato dichiara di accettare tale nomina alle condizioni alla "Lettera di nomina a sub-responsabile" allegata al "Patto di accreditamento".

**ART. 17 REGISTRAZIONE**

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

VILLONGO, il \_\_\_\_\_

p. LA COMUNITA' MONTANA Il Responsabile dei Servizi Sociali Ambito Monte Bronzone Basso Sebino \_\_\_\_\_

p. il Soggetto Accreditato \_\_\_\_\_

Appendici relative alle sezioni specifiche del Bando di Accreditamento